Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di

potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-bis secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone* sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso;

VISTO il Decreto Direttoriale del 29 novembre 2024, con il quale la Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi e la Direzione Generale Innovazione Tecnologica del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica hanno istituito il Portale digitale "Permitting BESS" per la presentazione delle istanze e la gestione telematica del procedimento di autorizzazione unica degli impianti cui all'articolo 1, comma 2-quater del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo il quale "*il procedimento di autorizzazione unica si svolgerà sul*

Portale, al quale accederanno le Pubbliche Amministrazioni, gli enti e gli operatori in una specifica sezione dedicata";

VISTA la nota pec acquisita al portale "Permitting BESS" prot. MASE n. 0228823 del 12 dicembre 2024, con la quale la Società ATENA STORAGE S.R.L. (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) denominato "Atena Storage" sito nel Comune di Selargius (CA) di potenza pari a 200 MW e delle relative opere connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale, ed ha allegato la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 2 gennaio 2023, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

DATO ATTO che con la sopracitata istanza il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 12 mesi;

VISTA la nota acquisita al portale "Permitting BESS" prot. MASE n. RI0000453 del 17 aprile 2025, con la quale il Proponente ha trasmesso un aggiornamento al progetto presentato con la summenzionata istanza prot. MASE n. 0228823 del 12 dicembre 2024;

PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'istanza del 12 dicembre 2024 e il successivo aggiornamento progettuale sopra richiamato, il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato nel Comune di Selargius (CA), avrà una potenza di 200 MW e avrà le seguenti caratteristiche:

- impianto di accumulo elettrochimico BESS costituito da:

o n. 100 container di dimensioni 6,058 m x 2,438 m x 2,896 m, per l'alloggiamento delle batterie d'accumulo LFP (Litio-Ferro Fosfato), il sistema Battery Management System (BMS), il sistema di gestione termica e il sistema di distribuzione ausiliaria;

o n. 34 container di dimensioni 11,838 m x 2,750 m x 2,611 m contenenti il sistema bidirezionale di conversione DC/AC (PCS), trasformatori ad olio MT/BT a 36 kV;

o n. 7 cabine di alimentazione per i servizi ausiliari di dimensioni 9,325 m x 2,200 m x 2,700 m, che comprende un trasformatore MT ad olio e tutti i dispositivi necessari per un sistema di accumulo di energia a batteria multi-megawatt;

- opere di connessione costituite da:

- Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) di Trasformazione 150/30kV, realizzata in prossimità dell'impianto, costituita da 2 trasformatori elevatori MT/AT ad olio di potenza nominale 90-110 MVA, 2 quadri generali di raccolta MT 30kV, ciascuno composto da uno stallo di protezione trafo MT/AT, tre stalli di protezione linea, uno stallo per la partenza trafo relativa al trasformatore 30/0,4kV per i servizi ausiliari da 100kVA, trasformatori di corrente e tensione (TA e TV), interruttori, scaricatori di sovratensione e sezionatori;
- cavidotto interrato a 150 kV, di lunghezza pari a circa 1050 m, che collegherà la Sottostazione Elettrica Utente con lo stallo all'interno della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/220/150 kV di Selargius;

l'impianto sarà quindi connesso alla rete di trasmissione nazionale tramite collegato in antenna a150 kV sulla esistente Stazione Elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/220/150 kV di "Selargius", previo ampliamento della stessa;

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA.

VISTA la nota prot. MASE n. 0179308 del 30 settembre 2025, con la quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza ha:

- avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage System) denominato "Atena Storage" sito nel Comune di Selargius (CA) di potenza pari a 200 MW e delle relative opere connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale;
- indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. MASE n. 0231389 del 6 novembre 2026, con la quale questa Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della conferenza sopracitata (*Allegato 1*);

CONSIDERATO che nella citata nota di conclusione positiva della conferenza di servizi:

- È richiamata la nota acquisita al prot. MASE n. 0201618 del 29 ottobre 2025, con la quale il Comune di Selargius (CA) ha espresso parere non favorevole, nonché le successive note acquisite al prot. MASE n. 0229126 del 3 dicembre 2025 e n. 0246148 del 24 dicembre 2025, con le quali il summenzionato Comune ha confermato il parere non favorevole;
- Sono richiamate le note acquisite al prot. MASE n. 0225012 del 27 novembre 2025 e n. 0005772 del 13 gennaio 2026, con le quali il Proponente ha contro-dedotto il summenzionato parere non favorevole del Comune di Selargius (CA), nonché le argomentazioni ed i riferimenti normativi nelle stesse contenuti;
- È richiamata altresì la Sentenza n. 8038/2023, con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che il piano paesistico territoriale regionale comprendente aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del d.lgs. 42/2004 non impone sulle aree da esso disciplinate un vincolo paesaggistico generalizzato dovendo detto vincolo essere individuato in relazione a specifici "tematismi" in relazione ad elementi "puntuali, lineari, areali", in coerenza con quanto disposto dall'art. 139 del d.lgs. n. 42/2004 che stabilisce che le aree oggetto del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico devono essere puntualmente individuate;
- È adottata e comunicata, viste le risultanze dell'istruttoria, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/90 rammentando altresì che ai sensi dell'art. 14-quinquies comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i. "*avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico*

territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente";

CONSIDERATO che, in seguito alla comunicazione di conclusione favorevole della Conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 1 della l. n. 241/1990 da parte di Amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0129444 del 18 giugno 2026, con la quale il Proponente ha trasmesso il piano particellare di esproprio e ha comunicato l'elenco dei proprietari chiedendo, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che sia dichiarata la pubblica utilità dell'opera e sia apposto il vincolo preordinato all'esproprio, questa Amministrazione, con nota prot. MASE n. 0143455 del 6 luglio 2026, ha provveduto ad avviare la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitù ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalità di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al Proponente di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti per il caso specifico;

CONSIDERATO che, con note prot. MASE nn. 0181432 e 0181425 del 2 settembre 2026, i proprietari della particella 607 foglio 7 del comune di Selargius (CA) hanno trasmesso al Proponente alcune osservazioni relative alla mancata completezza della pubblicità effettuata, alla destinazione in via permanente della servitù di elettrodotto sul fondo, ai motivi di illegittimità di collocazione dell'intervento in area non idonea ai sensi della L.R. Sardegna 5 dicembre 2024 n. 20, all'omessa individuazione cartografica e catastale delle camere di giunzione, nonché alla mancata determinazione degli effetti cumulativi elettromagnetici e acustici;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. MASE n. 0195793 del 22 settembre 2026, il Proponente ha trasmesso il resoconto conclusivo con il quale è stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicità previste e, nel caso specifico, è stato comunicato che:

- con PEC del 28 luglio 2026 ha trasmesso al Comune di Selargius (Ufficio Protocollo – Ufficio Tecnico/Espropri) l'avviso di pubblicazione sottoscritto dal Ministero, l'elenco delle ditte, la planimetria del piano particellare (PD40), la sintesi tecnica dell'intervento (elab. 24003_PDR04_Rev02) e la relazione PDR28 con gli Allegati A e B, chiedendone la pubblicazione all'albo pretorio e il deposito, per la consultazione da parte di chiunque, per almeno quarantacinque giorni;
- il Comune di Selargius ha pubblicato l'avviso e l'intera documentazione all'albo pretorio on line con pubblicazione n. 1448/2026, dal 4 agosto 2026 al 3 settembre 2026, rendendo liberamente scaricabili tutti gli allegati (planimetria, sintesi tecnica, relazione, piano particellare descrittivo e visure);

- l'avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 40 del 6 agosto 2026, Parte III (pag. 47);
- l'avviso, con l'elenco delle ditte, è stato pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale (QN – Quotidiano Nazionale del 6 agosto 2026, pag. 21) e su un quotidiano a diffusione locale (La Nuova Sardegna del 6 agosto 2026, pag. 7);
- l'avviso e l'elenco delle ditte sono stati pubblicati sul sito informatico della Regione Autonoma della Sardegna, sezione "Atti soggetti esterni – Espropriazioni" (pubblicazione del 19 agosto 2026, ID 117586, con scadenza 30 settembre 2026);
- sono state trasmesse le controdeduzioni alle osservazioni proposte da soggetti non titolari di diritti sulle aree interessate dalla procedura espropriativa;
- sono state formalizzate le contro-deduzioni alle osservazioni fornite dai proprietari della particella 607 foglio 7 del comune di Selargius (CA), trasmesse con note prot. MASE nn. 0181432 e 0181425 del 2 settembre 2026;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. MASE n. 0221727 del 24 novembre 2025, il Proponente ha trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di rete del 11 novembre 2025 e, con nota acquisita tramite portale permitting prot. MASE n. RI0000453 del 17 aprile 2025, il PTO relativo alle opere di rete e utente ottenuto da Terna (codice pratica 202304225), per il collegamento dell'impianto in antenna a a 150 kV sulla esistente Stazione Elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/220/150 kV di "Selargius", previo ampliamento della stessa;

CONSIDERATO che:

- con la summenzionata nota pec acquisita al prot. MASE n. 0228823 del 12 dicembre 2024, il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, aggiornata con successiva nota acquisita al prot. MASE n. 0209864 del 8 ottobre 2026;
- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 9 ottobre 2026 con prot. BDNA n. PR_MIUTG_Ingresso_ 0341341_20261009 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che con la summenzionata nota pec acquisita al prot. MASE n. 0228823 del 12 dicembre 2024, e successivo aggiornamento di cui alla nota acquisita al prot. MASE n. 0209864 del 8 ottobre 2026, il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0228823 del 12 dicembre 2024, con la quale la Società ATENA STORAGE S.R.L. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola anti-pantouflage ai fini

dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *"[...] di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto*" e "*che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO, in particolare, che nell'ambito della conferenza di servizi decisoria non è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, che si ritiene acquisito tramite silenzio assenso dell'Ente, considerato altresì che, come evidenziato nella documentazione di progetto, l'opera non ricade in aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento;

RICHIAMATI i pareri, gli assensi ed i nulla-osta, alcuni con prescrizioni, acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, indicati nella nota di chiusura allegata, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*) ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1
Autorizzazione

1. La Società ATENA STORAGE S.R.L., avente legale in Piazza Pio XI n. 1, CAP. 20123, Milano - P.IVA e C.F. 13753130965 - è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) (Battery Energy Storage System) denominato "Atena Storage" sito nel Comune di Selargius (CA) di potenza pari a 200 MW e delle relative opere connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al portale "Permitting BESS" prot. MASE n. 0228823 del 12 dicembre 2024, e successivo aggiornamento di cui al prot. MASE n. RI0000453 del 17 aprile 2025.
2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002 n. 55 la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. Si appone il vincolo preordinato all'esproprio/asservimento sulle particelle indicate nel piano particellare agli atti del procedimento *de quo*. La società ATENA STORAGE S.R.L. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.
4. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
6. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2
Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società ATENA STORAGE S.R.L. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'*Allegato 2* del presente decreto, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'allegato a), sezione II, lettera n) del D. Lgs. n.190/2024, e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'Allegato 2 del presente decreto, la Società ATENA STORAGE S.R.L. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D. Lgs. n.190/2024 e s.m.i.

3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società ATENA STORAGE S.R.L. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Sardegna, al Comune di Selargius (CA), nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3
Programma dei lavori

1. La Società ATENA STORAGE S.R.L. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Sardegna nonché al Comune di Selargius (CA), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'Allegato 2 del presente decreto.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 4 e di cui ai pareri contenuti nell'Allegato 2 del presente decreto.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società ATENA STORAGE S.R.L. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 12 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Società ATENA STORAGE S.R.L. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4
Prescrizioni

1. La Società ATENA STORAGE S.R.L. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.
2. La Società ATENA STORAGE S.R.L. è tenuta al rispetto delle prescrizioni/condizioni previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione, contenute negli assensi,

pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

3. La Società ATENA STORAGE S.R.L. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi:
   a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia unitamente al progetto di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
   b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
   c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
4. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società ATENA STORAGE S.R.L.è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Sardegna e al Comune di Selargius (CA), un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
5. La Società ATENA STORAGE S.R.L., prima dell'avvio dei lavori, è tenuta a trasmettere all'Ispettorato Territoriale competente la dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica).

Art. 5
Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (http://www.mase.gov.it).
3. Ai sensi dell'art. 135 c.p.a., avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)

Direttore Generale
MARILENA
BARBARO
MINISTERO
DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA
ENERGETICA
17.11.2026
15:11:03
GMT+01:00